

Avviso Pubblico PugliaCapitaleSociale 3.0

RISPOSTE A QUESITI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE E AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

1) Rendicontazione di spese occorse per carburante

A titolo preliminare sia qui consentito ribadire la natura e le caratteristiche della spesa, la quale deve essere:

1. **reale, effettivamente sostenuta e contabilizzata** (le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle attività e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili e alle specifiche prescrizioni in materia);
2. **giustificata e tracciabile con documenti fiscalmente validi** (fatture quietanzate, nota di debito con ritenuta di acconto, scontrini dettagliati e ricevute fiscali), la quietanza potendo essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Quanto appena riferito è riportato **anche** in sede di **Linee guida per la rendicontazione**.

Il punto 2.1 lettera C) delle Linee guida vigenti prevede che *"con riferimento ai costi relativi ai volontari, possono essere riconosciuti **solo se accompagnati** da [...] ricevute, fatture, copie di carte di imbarco e copie di biglietti di mezzi di trasporto, accompagnate dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000, che le spese offeriscono all'attività svolta dal volontario e autocertificazione del volontario; [...] bonifico di pagamento a rimborso, intestato al volontario"*.

L'Avviso e le relative Linee guida costituiscono *lex specialis*, intorno a cui far valere istanze di ammissione della spesa e, per l'Amministrazione regionale, evidenziare causa di eventuale inammissibilità.

Del resto, l'art. 17 del Codice del Terzo Settore al comma 3 così recita: *"al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e **documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario"*. Anche a voler optare per una lettura estensiva dell'articolo in parola, la documentazione prodotta deve essere completata **con particolare riferimento ai titoli giustificativi di spesa aventi valore contabile, i quali attestino l'effettiva realizzazione delle spese in questione**.

Neppure possono in fattispecie risultare sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in assenza di giustificativi. Ciò proprio per quanto previsto dal D.P.R. in questione che, all'art. 71, disciplina l'attività amministrativa dei controlli (*"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni"*).

Quanto all'uso eventuale di una delle tabelle ACI, essa al più potrebbe esser utile a valorizzare la differenza tra costo del carburante, debitamente giustificato per come sopra espresso, e costo non coperto da giustificativi. Ciò, atteso che le tabelle in parola si compongono, con riferimento ai veicoli, tanto di costi variabili (spese di manutenzione riparazione, spese di usura degli pneumatici, etc.) quanto di costi fissi.



2) Ammissibilità del pagamento di prestazioni lavorative e forniture da parte di associati che ricoprono cariche sociali (OdV e APS)

Ai fini di una compiuta risposta occorre distinguere tra Organizzazioni di volontariato (d'ora in avanti OdV) e Associazioni di Promozione sociale (d'ora in avanti APS).

Quanto alle OdV,

- 1) L'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore prevede quanto segue: *"la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria"*,
- 2) ai sensi dell'art. 33, co. 1, è previsto che *"le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari"*;
- 3) ai sensi dell'art. 34, co. 2, del Codice del Terzo Settore, *"ai componenti degli organi sociali [...] non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e **documentate** per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione"*.

E' dunque espressamente previsto dalla legge vigente che alcun tipo di remunerazione sia ammissibile per prestazioni o forniture che intervengano da parte di associati che ricoprono cariche sociali.

Quanto, invece, alle APS, l'art. 36 del Codice del Terzo Settore prevede che *"le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità"*.

Con la nota prot. n. 6214 del 09/07/2020 (<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-n-6214-del-09072020-riscontro-quesiti-in-materia-di-CTS.pdf>) il Ministero, nel trattare la fattispecie, così ha riferito *"la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l'incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall'altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a). In ogni caso, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale dovrà tenersi conto delle previsioni rispettivamente di cui agli articoli 33, comma 1 e 36"*.

Con successiva nota prot. n. 18244 del 30/11/2021 (<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-n-18244-del-30112021-Quesiti-sulla-disciplina-degli-ETS.pdf>), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interpellato quanto alla possibilità che talune APS si avvalgano di prestazioni lavorative retribuite svolte dai propri associati, ha fatto espresso riferimento all'art. 36 CTS, parlandone come di una *"disposizione facoltizzante"* senza tuttavia riferirsi espressamente ai soggetti che ricoprono cariche sociali.

Tutto quanto chiarito a titolo di premessa, relativamente all'Avviso "PugliaCapitaleSociale 3.0" si ritiene che

- a) sia certamente possibile incaricare un socio, il quale **non ricopra cariche sociali**, a svolgere un'attività specialistica o di consulenza, riconoscendo i correlati compensi;



- b) sia possibile incaricare un socio, il quale ricopra cariche sociali, a svolgere un'attività, secondo le specifiche previsioni codicistiche (deliberazione dell'organo competente, per esempio) e solo ove la prestazione abbia un carattere altamente specialistico. In tal caso, il correlato compenso, debitamente deliberato dal competente organo, è considerato spesa ammissibile, giacché l'attività reca con sé l'elemento della elevata specializzazione, ha a supporto il *curriculum vitae* dell'associato, viene debitamente motivata (si pensi, a titolo di mero esempio, al "community manager") e viene poi specificata in sede di relazione delle attività poste in essere e degli output di progetto conseguiti. Devono invece intendersi inammissibili quelle spese che rivengano da prestazioni, svolte da soci che ricoprano cariche sociali, le quali non rivestano il carattere della elevata specializzazione (a titolo di esempio, si pensi all'attività di tutoraggio, coordinamento di progetto, attività amministrativa generica, alla distribuzione di bevande e cibo in occasione di un evento di promozione/disseminazione).

Se il tema del conflitto di interessi e quello della distribuzione indiretta di utili deve far riflettere quanto ad un'attività professionale che sia resa nell'ambito dell'Associazione presso cui si ricopra carica sociale, a maggior ragione deve intendersi inammissibile la spesa, per il caso di fornitura di beni da parte di associati che ricoprano cariche sociali. In tale ultimo caso, peraltro, vi è l'ulteriore rischio, del tutto criticabile quando si gestisca denaro pubblico, dell'effetto distorsivo della concorrenza.